



UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO EUROPEO

IL CONSIGLIO

**Strasburgo, 21 maggio 2013
(OR. en)**

**2010/0374 (COD)
LEX 1338**

**PE-CONS 77/1/12
REV 1**

**STATIS 106
ECOFIN 1090
UEM 345
CODEC 3081**

**REGOLAMENTO
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
RELATIVO AL SISTEMA EUROPEO DEI CONTI NAZIONALI E REGIONALI
NELL'UNIONE EUROPEA**

**Regolamento (UE) n. .../2013
del Parlamento europeo e del Consiglio**

del 21 maggio 2013

**relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali
nell'Unione europea**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria²,

¹ GU C 203 del 9.7.2011, pag. 3.

² Posizione del Parlamento europeo del 13 marzo 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 aprile 2013.

considerando quanto segue:

- (1) La definizione delle politiche dell'Unione e il monitoraggio delle economie degli Stati membri e dell'unione economica e monetaria (UEM) richiedono informazioni comparabili, aggiornate e affidabili sulla struttura dell'economia e l'evoluzione della situazione economica di ogni Stato membro o regione.
- (2) La Commissione dovrebbe contribuire al monitoraggio delle economie degli Stati membri e dell'UEM e, in particolare, riferire regolarmente al Consiglio sui progressi compiuti dagli Stati membri nell'adempimento dei loro obblighi relativi all'UEM.

- (3) I cittadini dell'Unione hanno bisogno dei conti economici quale strumento fondamentale per analizzare la situazione economica di uno Stato membro o di una regione. Ai fini della comparabilità, tali conti dovrebbero essere elaborati sulla base di principi unici e non diversamente interpretabili. Le informazioni fornite dovrebbero essere quanto più possibile precise, complete e tempestive, al fine di garantire la massima trasparenza per tutti i settori.
- (4) La Commissione dovrebbe utilizzare aggregati dei conti nazionali e regionali per i fini amministrativi dell'Unione e, in particolare, per i calcoli di bilancio.
- (5) Nel 1970 è stato pubblicato un documento amministrativo intitolato «Sistema europeo di conti economici integrati (SEC)», riguardante il settore disciplinato dal presente regolamento. Tale documento era stato redatto dall'Istituto statistico delle Comunità europee sotto la sua esclusiva responsabilità e costituiva la conclusione di un lavoro svolto per vari anni da tale Istituto in collaborazione con gli istituti statistici nazionali degli Stati membri, inteso ad elaborare un sistema di conti nazionali che rispondesse alle esigenze della politica economica e sociale delle Comunità europee. Esso rappresentava la versione comunitaria del Sistema dei conti nazionali delle Nazioni Unite che era stato utilizzato fino a quel momento dalle Comunità. Al fine di aggiornare il testo iniziale, una seconda edizione di tale documento è stata pubblicata nel 1979¹.

¹ Commissione (Eurostat): «Sistema europeo di conti economici integrati (SEC)», seconda edizione, Istituto statistico delle Comunità europee, Lussemburgo, 1979.

- (6) Il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità¹, ha istituito un sistema di conti nazionali rispondente alle esigenze della politica economica, sociale e regionale della Comunità. Tale sistema era in larga misura coerente con l'allora nuovo Sistema dei conti nazionali che era stato adottato dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite nel febbraio 1993 (SCN 1993) al fine di assicurare la comparabilità dei risultati a livello mondiale in tutti i paesi membri delle Nazioni Unite.
- (7) L'SCN 1993 è stato aggiornato sotto forma di un nuovo Sistema dei conti nazionali (SCN 2008) adottato dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite nel febbraio 2009, al fine di conformare i conti nazionali al nuovo contesto economico, ai progressi della ricerca metodologica e alle esigenze degli utilizzatori.
- (8) È necessario procedere a una revisione del Sistema europeo dei conti istituito dal regolamento (CE) n. 2223/96 (SEC 95) per tener conto degli sviluppi nell'SCN, in modo che il Sistema europeo dei conti rivisto istituito dal presente regolamento costituisca una versione dell'SCN 2008 adattata alle strutture delle economie degli Stati membri e in maniera tale da assicurare la comparabilità dei dati dell'Unione con quelli elaborati dai suoi principali partner internazionali.

¹ GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1.

- (9) Ai fini della creazione di conti economici ambientali quali i conti satellite del Sistema europeo dei conti riveduto, il regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo ai conti economici ambientali europei¹, ha istituito un quadro comune per la raccolta, la compilazione, la trasmissione e la valutazione dei conti economici ambientali europei.
- (10) Nel caso dei conti ambientali e sociali si dovrebbe tenere pienamente conto anche della comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 20 agosto 2009 intitolata «Non solo PIL: misurare il progresso in un mondo in cambiamento». È necessario proseguire con decisione gli studi metodologici e le verifiche sui dati, in particolare sulle questioni relative a «Non solo PIL» e alla strategia Europa 2020, allo scopo di sviluppare un metodo di misurazione più esaustivo del benessere e del progresso, in modo da sostenere la promozione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. In questo contesto si dovrebbero affrontare le questioni relative alle esternalità ambientali e alle disparità sociali. Si dovrebbe altresì tenere conto della questione relativa alle variazioni della produttività. Ciò dovrebbe consentire di rendere disponibili il prima possibile dati complementari agli aggregati del PIL. La Commissione dovrebbe presentare nel 2013 al Parlamento europeo e al Consiglio una comunicazione sul seguito del «Non solo PIL» e, se del caso, proposte legislative nel 2014. I dati relativi ai conti nazionali e regionali dovrebbero essere considerati come un mezzo per il conseguimento di tali obiettivi.

¹ GU L 192 del 22.7.2011, pag. 1.

- (11) È opportuno esaminare la possibilità di fare ricorso a nuovi metodi automatizzati di raccolta in tempo reale.
- (12) Il Sistema europeo dei conti riveduto istituito dal presente regolamento (SEC 2010) comprende una metodologia e un programma di trasmissione che definisce i conti e le tavole che tutti gli Stati membri sono tenuti a trasmettere nel rispetto di scadenze determinate. La Commissione dovrebbe mettere tali conti e tavole a disposizione degli utilizzatori a date specifiche e, se del caso, secondo un calendario di pubblicazione annunciato precedentemente, in particolare con riguardo al monitoraggio della convergenza economica e al conseguimento di uno stretto coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.
- (13) È opportuno adottare un approccio orientato alle esigenze degli utilizzatori per la pubblicazione dei dati, fornendo quindi informazioni accessibili e utili ai cittadini dell'Unione e alle altre parti interessate.
- (14) Il SEC 2010 deve sostituire gradualmente tutti gli altri sistemi, quale quadro di riferimento per le norme, le definizioni, le classificazioni e le regole contabili comuni ai fini dell'elaborazione dei conti degli Stati membri per le esigenze dell'Unione, permettendo in tal modo di ottenere risultati comparabili fra gli Stati membri.

- (15) Conformemente al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS)¹, tutte le statistiche degli Stati membri che sono trasmesse alla Commissione che devono essere disaggregate per unità territoriali dovrebbero utilizzare la classificazione NUTS. Di conseguenza, affinché le statistiche regionali siano comparabili, le unità territoriali dovrebbero essere definite conformemente alla classificazione NUTS.
- (16) La trasmissione dei dati da parte degli Stati membri, inclusa la trasmissione dei dati riservati, è disciplinata dalle norme fissate dal regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee². Di conseguenza, le misure adottate in conformità del presente regolamento dovrebbero pertanto assicurare anche la protezione dei dati riservati e impedire una divulgazione illecita o un'utilizzazione per fini non statistici al momento della produzione e della diffusione delle statistiche europee.
- (17) È stato istituito un gruppo di lavoro per approfondire la questione del trattamento dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM) nei conti nazionali, incluso l'esame di un metodo adattato al rischio che escluda il rischio dai calcoli dei SIFIM al fine di riflettere il costo futuro previsto del rischio realizzato. Tenendo conto dei risultati di tale gruppo di lavoro, può rivelarsi necessario modificare la metodologia di calcolo e di attribuzione dei SIFIM, mediante un atto delegato, allo scopo di fornire risultati migliori.

¹ GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1.

² GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

- (18) Le spese per ricerca e sviluppo costituiscono un investimento e dovrebbero pertanto essere registrate come investimenti fissi lordi. È necessario tuttavia specificare, mediante un atto delegato, il formato dei dati sulle spese per ricerca e sviluppo da registrare come investimenti fissi lordi quando si sia raggiunto un sufficiente grado di affidabilità e comparabilità dei dati mediante un esercizio di prova basato sull'elaborazione di tavole supplementari.
- (19) La direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri¹, prevede l'obbligo di pubblicare informazioni pertinenti sulle passività potenziali che possono avere effetti consistenti sui bilanci pubblici, comprese le garanzie pubbliche, i crediti deteriorati e le passività derivanti dalla gestione delle imprese pubbliche, indicandone l'entità. Tali requisiti richiedono una pubblicazione ulteriore rispetto a quella prevista dal presente regolamento.

¹ GU L 306 del 23.11.2011, pag. 41.

- (20) Nel giugno 2012, la Commissione (Eurostat) ha istituito un gruppo di lavoro incaricato di analizzare le implicazioni della direttiva 2011/85/UE per la raccolta e la diffusione dei dati di bilancio, che si è concentrato sull'attuazione delle prescrizioni relative alle passività potenziali e altre informazioni pertinenti in grado di indicare un impatto potenzialmente elevato sui bilanci pubblici, comprese le garanzie pubbliche, le passività delle imprese pubbliche, i partenariati pubblico-privato (PPP), i crediti deteriorati e la partecipazione dell'amministrazione pubblica al capitale di imprese. La piena attuazione dei lavori di tale gruppo di lavoro contribuirebbe a una corretta analisi delle relazioni economiche alla base dei contratti PPP, compresi, se del caso, i rischi inerenti alla costruzione, alla disponibilità e alla domanda e la rappresentazione dei debiti impliciti dei PPP fuori bilancio, favorendo in tal modo una maggiore trasparenza e statistiche affidabili sui debiti.
- (21) Il comitato di politica economica istituito dalla decisione 74/122/CEE del Consiglio¹ (CPE) si è occupato della sostenibilità delle pensioni e delle riforme pensionistiche. I lavori degli statistici, da un lato, e degli esperti in materia di invecchiamento della popolazione che operano sotto l'egida del CPE, dall'altro, dovrebbero essere strettamente coordinati, sia a livello nazionale che europeo, per quanto riguarda le ipotesi macroeconomiche e gli altri parametri attuariali al fine di assicurare la coerenza e la comparabilità dei risultati tra paesi, nonché un'efficace comunicazione agli utilizzatori e alle parti interessate dei dati e delle informazioni relative alle pensioni. Dovrebbe inoltre essere chiarito che i diritti a pensione accumulati a una certa data nell'assicurazione sociale non costituiscono di per sé una misura della sostenibilità delle finanze pubbliche.
- (22) I dati e le informazioni sulle passività potenziali degli Stati membri sono forniti nel contesto dei lavori connessi alla procedura di sorveglianza multilaterale nel patto di stabilità e crescita. Entro luglio 2018, la Commissione dovrebbe pubblicare una relazione per valutare se tali dati debbano essere resi disponibili nel contesto del SEC 2010.

¹ Decisione 74/122/CEE del Consiglio, del 18 febbraio 1974, che istituisce un comitato di politica economica (GU L 63 del 5.3.1974, pag. 21).

- (23) È importante rilevare il significato dei conti regionali degli Stati membri per le politiche di coesione regionale, economica e sociale dell'Unione nonché per l'analisi delle interdipendenze economiche. Si prende atto altresì della necessità di aumentare la trasparenza dei conti a livello regionale, inclusi i conti delle amministrazioni pubbliche. La Commissione (Eurostat) dovrebbe prestare particolare attenzione ai dati di bilancio delle regioni negli Stati membri che hanno regioni o governi autonomi.
- (24) Al fine di modificare l'allegato A del presente regolamento per assicurarne l'interpretazione armonizzata o la comparabilità internazionale, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche con il comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Inoltre, a norma dell'articolo 127, paragrafo 4, e dell'articolo 282, paragrafo 5, TFUE, è importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga, se del caso, adeguate consultazioni con la Banca centrale europea nei settori di competenza di quest'ultima. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (25) La maggior parte degli aggregati statistici usati nel quadro della governance economica dell'Unione, in particolare nelle procedure per i disavanzi eccessivi e gli squilibri macroeconomici, sono definiti in riferimento al SEC. Nel trasmettere dati e relazioni nel quadro di tali procedure, la Commissione dovrebbe fornire informazioni adeguate in merito all'impatto sugli aggregati rilevanti delle modifiche metodologiche del SEC 2010 introdotte da atti delegati conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

- (26) La Commissione valuterà se i dati relativi a ricerca e sviluppo abbiano conseguito un livello di qualità sufficiente in termini sia di prezzi correnti che di volume ai fini dei conti nazionali entro la fine di maggio 2013, in stretta cooperazione con gli Stati membri, onde garantire l'affidabilità e la comparabilità dei dati di ricerca e sviluppo del SEC.
- (27) Poiché l'attuazione del presente regolamento richiederà notevoli adeguamenti dei sistemi statistici nazionali, la Commissione concederà deroghe agli Stati membri. In particolare, il programma di trasmissione dei dati di contabilità nazionale dovrebbe tener conto delle fondamentali modifiche politiche e statistiche intervenute in taluni Stati membri durante i periodi di riferimento del programma. Le deroghe concesse dalla Commissione dovrebbero essere temporanee e soggette a riesame. La Commissione dovrebbe fornire un sostegno agli Stati membri interessati nei loro sforzi volti a garantire gli adeguamenti richiesti dei loro sistemi statistici, affinché si possa porre termine quanto prima a tali deroghe.
- (28) Una riduzione dei termini di trasmissione potrebbe aumentare sensibilmente gli oneri e i costi per i rispondenti e per gli istituti statistici nazionali nell'Unione, con il rischio della produzione di dati di qualità inferiore. Si dovrebbe pertanto considerare un equilibrio tra vantaggi e svantaggi al momento della fissazione dei termini di trasmissione dei dati.

- (29) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹.
- (30) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, segnatamente l'istituzione di un Sistema europeo dei conti riveduto, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (31) Il comitato del sistema statistico europeo è stato consultato.
- (32) Il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti istituito con la decisione 2006/856/CE del Consiglio, del 13 novembre 2006, che istituisce un comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti², e il comitato del reddito nazionale lordo (comitato RNL) istituito con il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato («Regolamento RNL»)³, sono stati consultati,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

² GU L 332 del 30.11.2006, pag. 21.

³ GU L 181 del 19.7.2003, pag. 1.

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento istituisce il Sistema europeo dei conti 2010 («SEC 2010» o «SEC»).
2. Il SEC 2010 prevede:
 - a) una metodologia (allegato A) relativa alle norme, alle definizioni, alle classificazioni e alle regole contabili comuni, che devono essere utilizzate per l'elaborazione di conti e tavole su basi comparabili per le esigenze dell'Unione, nonché dei risultati come previsto all'articolo 3;
 - b) un programma (allegato B) inteso a stabilire i termini entro i quali gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i conti e le tavole da compilare conformemente alla metodologia di cui alla lettera a).
3. Fatti salvi gli articoli 5 e 10, il presente regolamento si applica a tutti gli atti dell'Unione nei quali si fa riferimento al SEC o alle sue definizioni.
4. Il presente regolamento non obbliga alcuno Stato membro ad utilizzare il SEC 2010 per elaborare i conti sulla base delle proprie esigenze.

Articolo 2
Metodologia

1. La metodologia del SEC 2010 di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), è stabilita all'allegato A.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 7 riguardo a modifiche della metodologia del SEC 2010 al fine di precisarne e migliorarne il contenuto allo scopo di garantire un'interpretazione armonizzata o di assicurare la comparabilità internazionale, a condizione che tali atti delegati non ne cambino i concetti base, che non richiedano risorse supplementari per la loro attuazione ai produttori all'interno del sistema statistico europeo e che non comportino una variazione delle risorse proprie.
3. In caso di dubbio circa la corretta attuazione delle norme contabili del SEC 2010, lo Stato membro interessato chiede chiarimenti alla Commissione (Eurostat). La Commissione (Eurostat) agisce rapidamente sia esaminando la richiesta sia comunicando il suo parere sul chiarimento richiesto allo Stato membro in questione e a tutti gli altri Stati membri.

4. Gli Stati membri procedono al calcolo e all'attribuzione dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM) nei conti nazionali, conformemente alla metodologia descritta nell'allegato A. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, entro...^{*}, atti delegati conformemente all'articolo 7 che istituisce una metodologia riveduta di calcolo e di attribuzione del SIFIM. Nell'esercizio del suo potere a norma del presente paragrafo, la Commissione assicura che tali atti delegati non impongano un considerevole onere amministrativo aggiuntivo agli Stati membri o alle unità rispondenti.
5. Le spese per ricerca e sviluppo sono registrate dagli Stati membri come investimenti fissi lordi. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 7 per garantire l'affidabilità e la comparabilità dei dati SEC 2010 degli Stati membri relativi a ricerca e sviluppo. Nell'esercizio del suo potere a norma del presente paragrafo, la Commissione assicura che tali atti delegati non impongano un considerevole onere amministrativo aggiuntivo agli Stati membri o alle unità rispondenti.

^{*} GU: si prega di inserire la data corrispondente a due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Trasmissione dei dati alla Commissione

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i conti e le tavole di cui all'allegato B entro i termini ivi specificati per ciascuna tavola.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati e i metadati richiesti dal presente regolamento conformemente a una norma di interscambio determinata e ad altre modalità pratiche.

I dati sono trasmessi o caricati mediante strumenti elettronici al punto unico di raccolta dati della Commissione. La norma di interscambio e le altre modalità pratiche per la trasmissione dei dati sono definite dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

Articolo 4
Valutazione della qualità

1. Ai fini del presente regolamento, i criteri di qualità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009 si applicano ai dati da trasmettere conformemente all'articolo 3 del presente regolamento.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità dei dati da trasmettere conformemente all'articolo 3.
3. Con riguardo all'applicazione dei criteri di qualità di cui al paragrafo 1 ai dati contemplati dal presente regolamento, le modalità, la struttura, la periodicità e gli indicatori di valutazione delle relazioni sulla qualità sono definiti dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 8, paragrafo 2.
4. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi.

Articolo 5

Data di applicazione e di prima trasmissione dei dati

1. Il SEC 2010 si applica per la prima volta ai dati elaborati conformemente all'allegato B, da trasmettere a decorrere dal 1° settembre 2014.
2. I dati sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) conformemente ai termini fissati nell'allegato B.
3. Conformemente al paragrafo 1, fino alla prima trasmissione dei dati sulla base del SEC 2010 gli Stati membri continuano a comunicare alla Commissione (Eurostat) i conti e le tavole elaborati in applicazione del SEC 95.
4. Fatto salvo l'articolo 19 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità¹, la Commissione e lo Stato membro interessato verificano la corretta applicazione del presente regolamento e trasmettono i risultati di tali verifiche al comitato di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento.

¹ GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1.

Articolo 6

Deroghe

1. Nella misura in cui l'applicazione del presente regolamento richieda notevoli adeguamenti di un sistema statistico nazionale, la Commissione concede agli Stati membri deroghe temporanee mediante atti di esecuzione. Tali deroghe cessano di produrre effetti al più tardi il 1° gennaio 2020. Tali atti esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 8, paragrafo 2.
2. La Commissione concede una deroga a norma del paragrafo 1 solo per un periodo sufficiente a consentire allo Stato membro di adeguare il proprio sistema statistico. La quota del PIL dello Stato membro all'interno dell'Unione o dell'area dell'euro non costituisce di per sé una giustificazione per la concessione di una deroga. Se del caso, la Commissione fornisce sostegno agli Stati membri interessati nei loro sforzi volti a garantire gli adeguamenti richiesti al loro sistema statistico.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata entro ...*.

Previa consultazione del comitato del sistema statistico europeo, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 1° luglio 2018 sull'applicazione delle deroghe concesse, al fine di verificare se siano ancora giustificate.

* GU: si prega di inserire la data corrispondente a tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 7
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 5 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da ...^{*}. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di due mesi a decorrere da ...^{*}. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafi 2, 4 e 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

^{*} GU: si prega di inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2, 4 e 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 8

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 9

Cooperazione con altri comitati

1. In merito a tutte le questioni di competenza del comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti istituito dalla decisione 2006/856/CE, la Commissione chiede il parere di tale comitato conformemente all'articolo 2 di tale decisione 2006/856/CE.
2. La Commissione trasmette al comitato del reddito nazionale lordo («comitato RNL») istituito dal regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 ogni informazione relativa all'attuazione del presente regolamento, necessaria per l'esecuzione del mandato del comitato RNL.

Articolo 10

Disposizioni transitorie

1. Ai fini del bilancio e delle risorse proprie, il Sistema europeo dei conti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 e degli atti giuridici che vi si riferiscono, in particolare il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 e il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dell'imposta sul valore aggiunto¹, continua ad essere il SEC 95 fintantoché sia in vigore la decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee².

¹ GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.

² GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17.

2. Ai fini della determinazione della risorsa propria basata sull'IVA, in deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono utilizzare i dati basati sul SEC 2010, fintantoché sia in vigore la decisione 2007/436/CE, Euratom, nei casi in cui non siano disponibili i dati dettagliati SEC 95 richiesti.

Articolo 11

Relazioni su passività implicite

Entro il 2014 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente informazioni esistenti sui PPP e su altre passività implicite, comprese le passività potenziali, non riferibili al settore pubblico.

Entro il 2018 la Commissione presenta un'ulteriore relazione al Parlamento europeo e al Consiglio che valuti in che misura le informazioni sulle passività pubblicate dalla Commissione (Eurostat) riflettono la totalità delle passività implicite, comprese le passività potenziali, non riferibili al settore pubblico.

Articolo 12

Riesame

Entro il 1° luglio 2018 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

La relazione valuta, tra l'altro:

- a) la qualità dei dati relativi ai conti nazionali e regionali;
- b) l'efficacia del presente regolamento e il processo di monitoraggio applicato al SEC 2010; e
- c) i progressi riguardo ai dati sulle passività potenziali e alla disponibilità dei dati SEC 2010.

Articolo 13
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente